

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SPIANAMENTO SPIAGGIA E SERVIZI AFFINI" PER IL PERIODO COMPRESCO TRA MARZO 2022 E DICEMBRE 2022.

Articolo 1 - Oggetto e durata dell'appalto -

1. Per brevità, nel prosieguo del presente Capitolato speciale d'appalto, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. verrà denominata "Società" e la Ditta aggiudicataria verrà denominata "Affidatario".
2. L'appalto ha per oggetto in generale il servizio di spianamento dell'arenile in concessione alla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa per il periodo compreso tra marzo 2022 e dicembre 2022.
3. L'appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto - anche sotto forma di corrispondenza commerciale - e durerà fino al termine dell'esecuzione di tutti i servizi richiesti.

Articolo 2 - Prestazioni richieste e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nelle attività di spianamento dell'arenile di Lignano Sabbiadoro descritte nella seguente

Descrizione tecnica

	Servizi Annui Richiesti	Totale stima quantità presunto annuale
1	Spianamento arenile	Metri lineari 2.100,00
2	Movimentazione sabbia oltre m. 1.000	metri cubi 4.000
3	Spianamento e spostamento di sabbia da ripascimento in piani quotati con stesura di ultimo strato superficiale di cm. 30/40 di sabbia preesistente (di colore giallo) in un raggio di m. 500	metri cubi 20.000

- Il servizio di livellamento dell'arenile dovrà essere eseguito entro il 20 aprile 2022;
- Prima di procedere al livellamento, e compresa nel prezzo offerto, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia dei rifiuti spiaggiati, per evitare l'insabbiamento del materiale stesso. Lo stesso dovrà venir depositato nel luogo, all'interno dello stesso arenile, indicato dal personale della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.;
- Il livellamento dovrà essere eseguito con adeguata attrezzatura: viene richiesto l'uso di livelle trainate da trattori e comandate da livelli laser;

- Il livellamento dovrà comprendere anche il ripristino della sabbia in prossimità delle strutture fisse, i cui piani quotati verranno indicati dal personale della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.;
- Il livellamento dell'arenile potrà, a seconda delle priorità definite dal personale della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., essere eseguito in zone non contigue;
- L'azienda affidataria dovrà rendersi disponibile a trasportare la sabbia con idonei mezzi, all'interno dell'arenile, ma anche al di fuori dei tratti di competenza della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.;
- L'azienda affidataria, nel periodo di fornitura del servizio, dovrà provvedere al ripristino della parte di arenile già livellata e successivamente danneggiata da avversità atmosferiche;
- L'azienda affidataria è tenuta al ripristino ed al rimborso alla Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. di eventuali danni a pozzetti, chiusini, condutture, strutture fisse, pali ecc., che i mezzi della ditta affidataria possano arrecare durante il periodo dei lavori di spianamento e livellamento;
- Le spese per il trasporto dei mezzi presso la spiaggia deve ritenersi compreso nel prezzo offerto;

Nel corso di esecuzione del servizio, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. ha la facoltà di variare gli indici quantitativi in diminuzione o in aumento secondo le effettive riscontrate esigenze, ferme restando le altre condizioni di esecuzione del servizio e senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere, tranne che il pagamento delle partite fornite.

Detti interventi, da affidarsi con le modalità previste dall'art. 1, comma 2 lettera a) del D. L. n. 76/2020 e s.m.i., saranno autorizzati solo dopo la presentazione di dettagliato preventivo di spesa.

L'affidataria si impegna ad eseguire la fornitura del servizio per tutto il periodo che va dal 01.03.2022 al 31.12.2022.

La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei da parte di questa Società la quale si riserva di effettuare i controlli sul servizio fornito.

Articolo 3 - Importo dell'appalto e criteri di aggiudicazione

L'importo dell'appalto posto a base di gara per il periodo certo è pari ad € 106.200 (Euro centosimiladuecento,00) I.V.A. e oneri come per legge, di cui oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso pari a € 200,00.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

Articolo 4 - Obblighi dell'Affidatario -

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Affidatario dovrà:

1. Garantire il servizio per l'intero periodo, rendendosi disponibile ad effettuare lo stesso servizio di livellamento dell'arenile in caso di mareggiate che si dovessero verificare nel corso della stagione balneare;
2. In caso di mareggiate o di emergenze che si presentare nel corso della stagione balneare, l'Affidatario dovrà garantire un servizio di pronto intervento, rendendosi operativo in loco, munito di tutto il materiale e le macchine necessari, entro sei ore dalla richiesta proveniente dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa;
3. Utilizzare mezzi idonei all'esecuzione del servizio;
4. Provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
5. Osservare ed applicare scrupolosamente tutte le normative relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso delle cooperative;
6. Applicare obbligatoriamente e scrupolosamente le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni in base ai disposti di cui agli artt. 17 e 18 di competenza del Datore di Lavoro, che dovranno emergere dalla redazione del P.O.S. della ditta aggiudicataria.

Articolo 5 - Variazioni disposte dalla Società -

1. La Società si riserva la facoltà di modificare, a proprio insindacabile giudizio, il programma di attività commissionato e di ridurre o ampliare l'affidamento, "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto", dandone preventiva comunicazione scritta all'Affidatario. Le modifiche, disposte con provvedimento del Presidente della Società, saranno comunicate per iscritto. L'Affidatario sarà tenuto a rispondere, sempre per iscritto, entro 5 giorni indicando le variazioni di costo, sia in aumento che in diminuzione, collegate alle modifiche disposte. Solamente a seguito di formale approvazione delle variazioni nel costo del servizio l'Affidatario potrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni per le quali è intervenuta la modifica.

2. In caso di riduzione o di ampliamento, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione o aumento a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Articolo 6 - Controlli sull'esecuzione del servizio -

1. La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, ed in modo specifico relativamente alla qualità del servizio erogato.
2. Qualora, da tali controlli, il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al programma giornaliero dettagliato, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare gravità o recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 7 - Cauzione definitiva -

1. L'Affidatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, a favore della Società, una cauzione definitiva, da prestarsi secondo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, la quale sarà svincolata e/o restituita a conclusione del rapporto contrattuale a seguito della presentazione di una dettagliata relazione in ordine all'attività espletata.

Articolo 8 - Penali -

L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione dei servizi e, in particolare:

- si renda colpevole di manchevolezze e defezioni nella qualità degli stessi;
- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare. Qualunque reclamo rilevato dalla Società, addebitabile all'aggiudicatario, sarà ad esso contestato per scritto.

L'aggiudicatario dovrà rispondere per scritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni.

Se queste non saranno ritenute sufficienti, verrà applicata una penale di euro 250,00 per tutte quelle mancanze non ascrivibili all'applicazione dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Dopo l'applicazione di n. 2 penali l'importo della penale di cui sopra, per le ulteriori penali successive, sarà raddoppiato.

Le penalità sono portate in deduzione:

- sui crediti vantati verso la Società da parte dell'aggiudicatario;
- sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento sei servizi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.

Articolo 9 - Pagamenti -

Le fatture elettroniche verranno liquidate nei termini di legge a mezzo Bonifico Bancario, intestato a favore della ditta affidataria.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG di riferimento.

La Società effettuerà il pagamento, dopo aver accertato la regolare prestazione della fornitura e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

Articolo 10 - Tracciabilità flussi finanziari -

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11 - Ulteriori obblighi dell'Affidatario -

1. L'Affidatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e la Società.

2. Pertanto, l'Affidatario dovrà tenere indenne la Società da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori; rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza

sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale; adottare quindi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare ricadrà sull'Affidatario, senza che la Società o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

3. Qualora l'Affidatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, la Società potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

Articolo 12 - Modificazioni soggettive del contratto e subappalto

Il contratto diviene efficace al momento della stipula del contratto. La Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 32, del D.lgs. n. 50/2016.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti di servizi che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Si applica l'art. 105 del Codice.

Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione -

1. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto di affidamento, previa dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata A/R all'Affidatario, nonché di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) Nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale del servizio;
- b) Nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) Nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;

- d) Nel caso di cessione di tutto o parte del contratto, salve le ipotesi espressamente previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - e) Nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali ai sensi dell'art. 110 del Codice;
 - f) Nel caso di cui all'articolo 8 e in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 11 del presente capitolo speciale d'appalto;
2. I casi elencati saranno contestati all'Affidatario per iscritto dalla Società previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Società non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la Società si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Articolo 14 - Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture.

Qualora l'aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Società si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 15 - Spese -

1. L'Affidatario riconosce a proprio carico tutte le spese relative al contratto, escluse soltanto quelle che, per legge, dovranno far carico alla Società.

Articolo 16 - Riservatezza -

1. L'Affidatario è obbligato a mantenere la massima riservatezza nello svolgimento dell'incarico e a non divulgare a terzi, notizie o informazioni apprese nel corso dello stesso.

2. Le Parti concordano che la violazione di quanto stabilito nel presente articolo comporta la facoltà di immediata risoluzione del contratto da parte della Società, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 17 - Tutela dei dati personali -

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per la stipula, gestione ed esecuzione dell'eventuale contratto.

Articolo 18 - Disposizioni finali -

1. Per quanto non specificamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni contenute nella documentazione di gara e nel modulo offerta che verrà compilato dal Contraente nonché alle vigenti norme in materia.

Articolo 19 - Foro competente -

1. Per ogni controversia è competente il Foro di Udine.

IL PRESIDENTE

Emanuele Rodeario

